

COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con delibera del C.C. n. 31 del 26.05.2005

INDICE

I - ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- 1 - Servizio di Polizia Locale
- 2 - Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale
- 3 - Funzioni degli appartenenti al Servizio

II - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

- 4 - Organico del Servizio
- 5 - Rapporto gerarchico
- 6 - Compiti degli appartenenti al Servizio
- 7 - Qualifiche degli appartenenti al Servizio

III - ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 8 - Modalità particolari di accesso al Servizio
- 9 - Formazione di base
- 10 - Altri corsi d'istruzione professionale
- 11 - Aggiornamento professionale

IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

- 12 - Uniforme di servizio
- 13 - Gradi e distintivi
- 14 - Arma d'ordinanza
- 15 - Strumenti e mezzi in dotazione
- 16 - Servizio in uniforme ed eccezioni
- 17 - Tessera di servizio

V - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- 18 - Finalità generali dei Servizi
- 19 - Servizi stradali appiedati
- 20 - Servizi a bordo di veicoli
- 21 - Collegamento dei servizi via radio
- 22 - Servizi di pronto intervento
- 23 - Servizi interni
- 24 - Obbligo d'intervento e di rapporto
- 25 - Ordine di servizio
- 26 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni
- 27 - Servizi effettuati per conto di privati

VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 28 - Prestazioni straordinarie
- 29 - Prolungamento del servizio
- 30 - Mobilitazione dei servizi
- 31 - Reperibilità degli addetti al Servizio

VII - NORME DI COMPORTAMENTO

- 32 - Norme generali - Doveri
- 33 - Cura dell'uniforme e della persona
- 34 - Orario e posto di lavoro
- 35 - Rapporti interni al servizio
- 36 - Comportamento in pubblico
- 37 - Saluto

VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- 38 - Norme disciplinari
- 39 - Casi di assenza dal servizio
- 40 - Accertamenti sanitari
- 41 - Trattamento economico

IX - NORME TRANSITORIE FINALI

- 42 - Rinvio a disposizioni generali
- 43 - Entrata in vigore

ALLEGATO "A"

Regolamento speciale (attuazione D.M.I. 4 marzo 1987)

ALLEGATO "B"

Tabella vestiario

TITOLO I

ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1 - Servizio di Polizia Locale

Ai sensi dell'art.7 della legge 7 marzo 1986 n° 65 e dell'art.6 DELLA Legge Regionale n. 4/2003 è istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di Gandino l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 - Collocazione del Servizio nell'Amministrazione Comunale

Al servizio di Polizia Locale sovrintende il Sindaco ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge - quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14.04.2003 n. 4, nonché del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

ART. 3 - Funzioni degli appartenenti al servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi.

In particolare:

- espletano servizi di Polizia Stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge quadro n. 65/86 e dalla legge Regionale n. 4/2003;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine, e all'occorrenza di scorta al gonfalone della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione ritenesse di attribuire, previo formale provvedimento autorizzativo, nell'ambito dei compiti istituzionali;
- vigilano sulle attività commerciali;
- collaborano inoltre con le forze di Polizia dello Stato e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco.

TITOLO II

ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI

ART. 4 - Organico del Servizio

L'organico del Servizio, di cui alla vigente dotazione, è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del medesimo.

Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7 - comma II della Legge quadro n. 65/86 e dalla Legge Regionale n. 4/2003.

ART. 5 - Rapporto gerarchico

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal Sindaco, nonché dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi.

ART. 6 - Compiti degli appartenenti al Servizio

Gli Operatori di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo dei veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

La qualifica di messo notificatore, non può essere conferita agli operatori di Polizia Locale, salvo che per comprovate esigenze d'ufficio e solamente nel caso di malattia o assenza per ferie del Messo notificatore e comunque senza interferire nel normale compito istituzionale primario.

È vietato l'uso del personale di Polizia Locale per compiti diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

Le notificazioni ad essi attribuite sono esclusivamente quelle previste dal Codice della Strada, gli atti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria.

ART. 7 - Qualifiche degli appartenenti al Servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale nei limiti delle proprie attribuzioni a norma dell'art. 5 della Legge 5 marzo 1986 n. 65 e della L.R. n. 4/2003, esercitano anche:

- a) funzioni di Polizia Giudiziaria;
- b) funzioni di Polizia Stradale;
- c) funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi del II° e III° comma dell'art. 5 della Legge 65/86.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 8 - Modalità particolari di accesso al Servizio

Oltre alle norme previste dal regolamento dei concorsi del Comune, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari di accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:

- a) possesso della patente di guida di categoria A - B ed eventuali superiori;
- b) statura non inferiore a quella eventualmente determinata da Leggi o decreti ministeriali vigenti;
- c) idoneità fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere, da accertarsi preventivamente da parte della competente A.S.L..

I titoli di studio per l'accesso dall'esterno, alle posizioni organiche del Servizio di Polizia Locale, sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti categorie professionali.

Per l'ammissione alle selezioni interne, si applicano le disposizioni previste dal vigente C.C.N.L. comparto Regione ed Autonomie Locali.

L'Amministrazione Comunale può istituire concorsi interni per soli titoli acquisiti all'interno dell'Ente o tramite corsi istituiti in forza della Legge 65/86 e della Legge Regionale 4/2003.

ART. 9 – Formazione di base

I vincitori dei concorsi sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova, specifico corso di formazione di base, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2003.

Il servizio è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Servizio.

I vincitori di concorsi per posti di sottufficiale o di ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova analogo corso di qualificazione professionale.

ART. 10 - Altri corsi d'istruzione professionale

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta conversazione nella lingua straniera. L'Amministrazione Comunale, promuove la formazione degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale all'uso delle tecnologie informatiche.

ART. 11 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Servizio mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.

L'aggiornamento viene proseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della legge n. 65/86 e in particolare all'art. 40 della Legge Regionale 4/2003.

L'aggiornamento degli addetti alla Polizia Locale deve comunque essere garantita per mezzo di appositi corsi, almeno una volta ogni due anni ed ogni qualvolta ne ricorra la necessità per l'aggiornamento di nuove Leggi.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

ART. 12 - Uniforme di servizio

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti al Servizio.

Le caratteristiche dell'uniforme è resa conforme a quella determinata dalla Regione Lombardia.

La quantità ed i periodi della fornitura sono stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

Per particolari servizi e per la scorta al gonfalone del Comune può essere adottata l'alta uniforme.

È fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

ART. 13 - Gradi e distintivi

I simboli distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio sono attribuiti in relazione alle funzioni conferite.

Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile o militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso, e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - Arma d'ordinanza

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'addestramento e la consegna dell'arma e l'uso viene stabilito con l'apposito regolamento di cui al D.M.I. del 4 marzo 87, n. 145.

Gli appartenenti al Servizio compiono annualmente le esercitazioni al maneggio delle armi, presso idoneo tiro a segno nazionale.

Agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale l'arma in dotazione viene affidata in forma continuativa.

L'arma deve essere portata al seguito, secondo quanto stabilito nel regolamento speciale e può essere impiegata solamente nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge Penale.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione.

Il Sindaco o un esperto da lui delegato eseguono periodicamente controlli sulle armi in dotazione per verificarne la funzionalità.

ART. 15 - Strumenti e mezzi in dotazione

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Servizio di Polizia Locale, sono disciplinate in conformità alla Legge Regionale n. 4/2003 e della Legge n. 65/86.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnate in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

ART. 16 - Servizio in uniforme ed eccezioni

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abiti civili solo nei seguenti casi:

- a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile, con l'assenso del Sindaco;
- b) in momenti eccezionali in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, approvati di volta in volta dal Sindaco;
- c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari;
- d) nel caso in cui l'operatore risulti in servizio di reperibilità.

Il personale impiegato esclusivamente in compiti interni d'ufficio può essere autorizzato dal Sindaco ad indossare abiti civili, purché venga tenuta sempre l'uniforme pronta a portata di mano per le necessità del servizio o comunque indossare la pettorina di riconoscimento.

ART. 17 - Tessera di servizio

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, sono muniti di un tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma di cui all'art. 6 - IV comma - del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Tutti gli appartenenti al Servizio, in servizio esterno, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento e deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili o con pettorina.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

ART. 18 - Finalità generali dei servizi

Il Servizio di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste dal titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

ART. 19 - Servizi stradali appiedati

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.

Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici;
- c) servizio alle scuole all'orario di entrata e di uscita degli scolari;
- d) servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

ART. 20 - Servizi a bordo di veicoli

L'Amministrazione, anche ai fini di garantire il pronto intervento e la protezione civile, può deliberare di integrare i servizi appiedati con servizi su veicoli e impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

Tutti gli addetti al Servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del Servizio, devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 21 - Collegamento dei servizi via radio

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente all'Ufficio di Vigilanza.

Gli Operatori di Polizia Locale muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento con l'Ufficio stesso.

Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dall'Ufficio. In assenza di comunicazioni, seguono il programma di lavoro prefissato.

ART. 22 - Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento sono svolti con i veicoli collegati via radio con l'ufficio.

Codesti servizi hanno il compito di intervenire in località indicate e secondo le istruzioni impartite, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni d'istituto del servizio.

ART. 23 - Servizi interni

Ai servizi interni è posto di preferenza personale addetto al Servizio oppure, se necessario, personale messo a disposizione dall'Amministrazione.

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia.

ART. 24 - Obbligo di intervento e di rapporto

Restando fermi l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, dal superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.

Fatte salve le competenze di Polizia Giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento in compiti riservati alle Amministrazioni a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate.

Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.

Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente Servizio.

Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente, deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Tutti gli Agenti in servizio esterno nell'ambito dell'orario di lavoro compilano un rapporto giornaliero dell'attività svolta.

ART. 25 - Ordine di servizio

Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco sono osservati ordini di servizio, di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente: turno e orario di lavoro, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in casi di necessità impartiti anche verbalmente.

Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale sia per il servizio specifico.

ART. 26 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni Locali , previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.

Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con autorizzazione del Sindaco e secondo le modalità prescritte.

L'ambito ordinario dell'attività, per gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, è quello del territorio di appartenenza o dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato o distaccato. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Il Servizio di Polizia Locale, è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quello dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione stradale e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.

ART. 27 - Servizi effettuati per conto di privati

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono autorizzati dal Sindaco ad effettuare servizio per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi, riguardano solamente compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Servizio.

TITOLO VI

NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI

ART. 28 - Prestazioni straordinarie

Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie, sono effettuate su richiesta del Sindaco, nei casi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Servizio.

ART. 29 - Prolungamento del servizio

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Servizio del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

ART. 30 - Mobilitazione dei servizi

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, gestite come previsto dall'art.2 della Legge Regionale n.16 del 22.05.2004, tutti gli appartenenti al Servizio possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere.

Il Sindaco può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Servizio, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

ART. 31 - Reperibilità degli addetti al Servizio

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, si possono disporre turni di reperibilità degli appartenenti al Servizio in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dall'accordo nazionale di comparto.

TITOLO VII

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 32 - Norme generali - doveri

Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, fermi restando gli ulteriori obblighi derivanti dagli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale.

ART. 33 - Cura dell'uniforme e della persona

Gli appartenenti al Servizio prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 19.

I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nella "Tabella vestiario". Quando è in uniforme, l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.

È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

ART. 34 - Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Servizio in servizio stradale devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto indicato nell'ordine di servizio.

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Servizio sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche l'orario stabilito o il turno prefissato.

ART. 35 - Rapporti interni al Servizio

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Servizio vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, con lo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

Gli appartenenti al Servizio, sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

ART. 36 - Comportamento in pubblico

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Servizio di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Egli deve rispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.

Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.

L'appartenente al Servizio deve fornire il proprio nome quando richiesto e, per gli Agenti il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione. Non deve chiacchierare inutilmente con i colleghi od altre persone, ne intrattenersi in futili occupazioni.

ART. 37 - Saluto

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Servizio, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere per gli appartenenti al Servizio.

Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera.

Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:

- per coloro che stanno effettuando la regolamentazione manuale del traffico;
- per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
- per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

TITOLO VIII

DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

ART. 38 - Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa generale per il personale.

ART. 39 - Casi di assenza dal servizio

L'obbligo della comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Servizio, ovvero al Sindaco.

Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

ART. 40 - Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinate mansioni del Servizio a seguito di certificazione motivata dal medico.

In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impegnati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività già svolta nel Servizio.

Per le infermità di cui al precedente comma, dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale stabilisce i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale di cui al regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

ART. 41 - Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde le indennità previste dalle vigenti disposizioni di Leggi e contrattuali.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

ART. 42 - Rinvio a disposizioni generali

La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

ART. 43 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, dove vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi.

**REGOLAMENTO SPECIALE
(Attuazione D.M.I. 4 marzo 1987)**

"Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale"

ART. 1

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

ART. 2

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Locale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 50% degli stessi, con almeno il minimo di un arma di scorta.

ART. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2, ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, è comunicato al Prefetto.

ART. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola Beretta calibro 9x21.

Per i servizi di guardia d'onore è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.

Per i servizi di Polizia rurale e zoofila, è ammessa la dotazione di un'arma lunga comune da sparo prevista dal catalogo nazionale armi.

ART. 5

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti o appiedati).
- servizi di vigilanza e protezione della casa comunale o delle sedi degli uffici del servizio e degli immobili comunali;
- servizi di vigilanza dell'armeria del corpo;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta.

Per i servizi di cui al comma precedente l'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Per altri servizi ai quali il personale è destinato in modo non continuativo e per i servizi di cui all'art. 4, comma I, n. 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'arma è assegnata di volta in volta a secondo delle esigenze.

Nella tessera di servizio di cui all'art. 20 del regolamento del Servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

ART. 6

Per le modalità del porto dell'arma valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale si riferisce e nell'art. 17 del regolamento del Servizio.

ART. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinate dal Sindaco nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate.

Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori territorio dell'Ente di appartenenza.

ART. 8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo del servizio e viceversa.

ART. 9

Il Sindaco garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145.

Ogni assegnatario dell'arma in via continuativa oltre che custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione, deve in ogni modo evitarne il deposito in armadietti o cassonetti facilmente raggiungibili.

Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma.

ART. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987 n. 145 e della Legge 28 maggio 1981 n. 286.

TABELLA VESTIARIO**Divisa Invernale**

Quantità	Capo	Tempo
2	Berretto materiale vinilico	36 mesi
1	Giacca	"
3	Pantaloni/gonna	"
4	Camicie	"
2	Cravatte	"
2	Maglione collo alto	"
9	Calze lana	"
24	Collants	"
1	Paio di scarpe	"
1	Cappotto	Consumo
1	Impermeabile con copripantaloni	"
1	Giacca a vento	"
2 oppure (1+1)	Pullover CC (Pullover+Felpa)	"
1	Stivali in pelle	"
1	Stivali in gomma	"
1	Guanti in pelle	"
2	Guanti bianchi di lana	"
1	Sciarpa bianca di lana	"

Divisa Estiva

1	Berretto materiale vinilico	36 mesi
1	Giacca	"
3	Pantaloni/gonna (motociclisti 1)	"
4	Camicie	"
2	Cravatte	"
9	Calze cotone	"
1	Cintura bianca in canapa	"
2	Paia di scarpe estive	"
2	Paia Guanti bianchi in cotone	Consumo

Alta Uniforme

1	Casco bianco	Consumo
1	Cordellino dorato	"
2	Camicie bianche	"
2	Guanti bianchi	"

Motociclisti

1	Tuta completa da motociclista	Consumo
1	Casco	"
1	Paio stivali motociclista	"
2	Pantaloni da cavallerizzo	36 mesi

Tuta Operativa

2	Tuta operativa	36 mesi
2	Berretto di tela	“
1	Anfibi	“

Buffetteria

1	Cinturone bianco	Consumo
1	Borsello bianco	“
1	Fondina bianca	“
1	Portacaricatore	“
1	Portamanette	“
1	Fondina per cintura	“
1	Porta pila	“
1	Porta bastone tattico	“
1	Pettorina rifrangente	“
2	Paia manicotti rifrangenti	“
1	Fischietto con catenina	“
1	Portatessera	“
1	Cinturone attrezzato	“

Il presente Regolamento, composto da n. 43+10 articoli, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.05.2005 pubblicata dal 31.05.2005.

ESECUTIVITA'

La delibera è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000, l'11.06.2005

ESTREMI RIPUBBLICAZIONE

A norma dell'art. 58 - comma 3 - dello Statuto Comunale, il presente Regolamento è stato ripubblicato per 15 giorni consecutivi dal 22.11.2005 al 07.12.2005.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Jean Dominique Di Felice
